

numero 2/2025

ISSN 3035-1839

DOI: 10.69099/RCBI2025-2-04-J7D

---

costituzionalismo  
britannico  
e irlandese

Liberà con l'Unione europea

**L'economia circolare nel Regno Unito: evoluzione  
normativa tra devoluzioni territoriali e distacco  
dall'Unione Europea**

**Elena Montagnani**

Dottore di ricerca in Diritto costituzionale

Università di Pisa

## L'ECONOMIA CIRCOLARE NEL REGNO UNITO: EVOLUZIONE NORMATIVA TRA DEVOLUZIONI TERRITORIALI E DISTACCO DALL'UNIONE EUROPEA

di ELENA MONTAGNANI\*

**ABSTRACT (ITA):** Il contributo si propone di analizzare criticamente l'evoluzione della *governance* dell'economia circolare nel Regno Unito, con l'obiettivo di valutarne coerenza, adattabilità e grado di convergenza rispetto agli standard europei e globali nel contesto post-Brexit. L'intreccio tra *hard e soft law*, dall'*Environment Act 2021* alle strategie governative, configura un modello regolativo pragmatico e flessibile. La dimensione devoluta rivela approcci differenziati, spesso laboratori di innovazione normativa, mentre il confronto con le politiche europee mette in luce una tendenza alla convergenza funzionale. L'affermazione della responsabilità estesa del produttore e degli standard ESG segna la maturazione di un sistema in transizione, sospeso tra autonomia e interdipendenza.

**ABSTRACT (ENG):** The paper critically examines the evolution of circular economy governance in the United Kingdom, with the aim of assessing its coherence, adaptability, and degree of convergence with European and global standards in the post-Brexit context. The interplay between hard and soft law, from the *Environment Act 2021* to governmental strategies, outlines a pragmatic and flexible regulatory model. The devolved dimension reveals differentiated approaches, often functioning as laboratories of regulatory innovation, while comparison with European policies highlights a trend toward functional convergence. The emergence of extended producer responsibility and ESG standards marks the maturation of a system in transition, suspended between autonomy and interdependence.

**PAROLE CHIAVE:** Economia circolare; Devolution; Governance ambientale.

**KEYWORDS:** Circularity policy; Post-Brexit Regulation; Legal frameworks.

**SOMMARIO:** 1. Introduzione; 2. Ordinamento, fonti e *governance* multilivello: brexit e devolution nell'architettura britannica dell'economia circolare; 2.1 Dalla "*waste policy*" alla "*product policy*": integrazione eurounitaria e appropriazione domestica dell'economia circolare nel regno unito; 2.2 Brexit e riassetto delle fonti: dal *withdrawal act 2018* al *reul act 2023*, tra continuità "congelata", politiche di prodotto dell'ue e riflessi sulla disciplina dei rifiuti; 2.3 La giurisprudenza come architrave del diritto ambientale britannico e strumento di concretizzazione dei principi della circolarità; 3. La dimensione territoriale della circolarità: devoluzione, coordinamento e modelli nazionali; 4 *Governance* e sfide della circolarità: convergenze, frammentazioni e interoperabilità tra unione europea e regno unito; 5. Conclusioni.

### 1. Introduzione.

Il Regno Unito, patria della Rivoluzione Industriale, è storicamente il centro di affermazione del modello economico lineare. Fu in Inghilterra, dalla seconda metà del XVIII secolo, che si consolidò un sistema produttivo basato su estrazione intensiva, industrializzazione e accumulazione di beni, sostenuto dall'accesso a materie prime coloniali e dalla meccanizzazione. Tale modello ha generato un progresso materiale senza precedenti, ma anche una crisi ecologica ormai evidente<sup>2</sup>. La teoria dei limiti planetari elaborata da J. Rockström<sup>3</sup> ha evidenziato come l'attuale modello economico abbia oltrepassato la capacità di carico della biosfera, mentre la nozione di Antropocene, formulata da P. Crutzen, ha consolidato la consapevolezza dell'uomo quale forza geologica in grado di modificare

\* Qualifica accademica: Dottore di ricerca in Diritto costituzionale, Università di Pisa.

<sup>2</sup> E.A. WRIGLEY, *Energy and the English Industrial Revolution*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

<sup>3</sup> J. ROCKSTRÖM et al., *A Safe Operating Space for Humanity*, in *Nature*, vol. 461, 2009. W. STEFFEN et al., *Planetary Boundaries: Guiding Human Development on a Changing Planet*, in *Science*, vol. 347, 2015, pp. 736-746.

profondamente gli equilibri del pianeta<sup>4</sup>.

In questo contesto, la riflessione su nuovi modelli di sviluppo è divenuta imprescindibile, anche per effetto di quella che è stata definita una condizione di *policrisi*<sup>5</sup>, in cui emergenze ambientali, economiche e geopolitiche si intrecciano mettendo in discussione la resilienza istituzionale e produttiva globale. L'economia circolare si propone come risposta sistemica a tali sfide, offrendo un'alternativa strutturale al modello lineare<sup>6</sup>. Secondo la definizione<sup>7</sup> della Ellen MacArthur Foundation, essa costituisce «un sistema industriale rigenerativo per intenzione e per progettazione, che sostituisce il concetto di fine vita con quello di rigenerazione, orientato all'uso di energie rinnovabili, all'eliminazione di sostanze tossiche e alla prevenzione dei rifiuti attraverso una progettazione superiore di materiali, prodotti, sistemi e modelli di *business*»<sup>8</sup>. Il modello si fonda su tre principi cardine: eliminare rifiuti e inquinamento fin dalla progettazione, mantenere i materiali in uso il più a lungo possibile e rigenerare i sistemi naturali.

La letteratura sull'economia circolare è cresciuta rapidamente, ma con netta prevalenza di approcci economici, tecnici e gestionali<sup>9</sup>, mentre l'analisi giuridica rimane marginale, pur essendo decisiva per istituzionalizzare la transizione. Il diritto – ambientale, amministrativo, internazionale ed europeo – rappresenta infatti l'ossatura normativa della circolarità, traducendola in vincoli effettivi attraverso strumenti di *hard e soft law*<sup>10</sup>. *L'Agenda 2030 e il Green Deal europeo confermano il ruolo del diritto quale veicolo centrale della transizione verso un modello economico sostenibile e rigenerativo*<sup>11</sup>.

In tale prospettiva, il Regno Unito costituisce un caso di studio di particolare rilievo. La sua apertura alla circolarità si è sviluppata in un contesto di profonde

<sup>4</sup> P. CRUTZEN, *Geology of Mankind*, in *Nature*, 415, 2002. W. STEFFEN et al., *The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?*, *Ambio*, Vol. 36, n.8, Dicembre 2007. Contra: W. MOORE, *Antropocene o Capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nell'era della crisi planetaria*, Ombre corte, Verona, 2017, p. 29. M. ARMIERO, *Wastocene: Stories from the Global Dump*, Cambridge University Press, 2021. D. HARAWAY, *Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto*, Nero, Roma, 2019. E. CHERTKOVSKAYA et al., *The growthocene*, ENTITLE blog, 19 febbraio, 2016.

<sup>5</sup> UNEP, *Navigating New Horizons: A global foresight report on planetary health and human wellbeing*, Nairobi, 2024.

<sup>6</sup> K.E. BOULDING, *The Economics of the Coming Spaceship Earth*, in *Environmental Quality in a Growing Economy*, RFF/Johns Hopkins, 1966. MCDONOUGH et al., *Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things*, New York, 2002. G. PAULI, *The Blue economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs*, Paradigm Publications, 2010. W.K. RAWORTH, *L'economia della ciambella*, Edizioni Ambiente, Milano, 2017. W. R. STAHEL, *Economia circolare per tutti. Concetti base per cittadini, politici e imprese*, Edizioni Ambiente, Milano, 2019.

<sup>7</sup> S.M. GEISSDOERFER et al., *Conceptualizing Circular Ecosystems: An Analysis of 45 Definitions*, *Business Strategy and the Environment*, 2025. J. KIRCHHERR et al., *Conceptualizing the Circular Economy (Revisited): An Analysis of 221 Definitions*, *Resources, Conservation & Recycling*, n. 194/2023.

<sup>8</sup> ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, *Towards the Circular Economy: Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition*, Ellen MacArthur Foundation, Cowes, 2013, p. 7.

<sup>9</sup> D. W. PEARCE et al., *Economics of natural resources and the environment*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1990. W. R. STAHEL, *The performance economy*, Palgrave Macmillan, London, 2010. N.M. GUSMEROTTI et al., *Management dell'economia circolare. Principi drivers, modelli di business e misurazione*, Franco Angeli, 2020.

<sup>10</sup> P. PASSAGLIA, *Economia circolare e diritto comparato: qualche considerazione introduttiva*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, n. 2/2024, p. 485-504.

<sup>11</sup> N. ANNESI, *Agenda 2030: la transizione pubblica e privata verso la sostenibilità globale*, F. ANGELI, Milano, 2023. D.F. MURPHY et al., *Partnerships for the Sustainable Development Goals (SDGs)*, *Sustainability*, MDPI, 2022. BEVILACQUA, *Il Green New Deal*, Giuffrè, Milano, 2024.

trasformazioni istituzionali: da un lato, il processo di *devolution*, che ha attribuito ampie competenze ambientali alle singole nazioni costitutive (Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Inghilterra); dall'altro, la *Brexit*, che ha segnato una cesura con l'ordinamento europeo e aperto la via a traiettorie normative potenzialmente divergenti<sup>12</sup>. Questa duplice dinamica segna l'origine di un nuovo assetto istituzionale e normativo, entro il quale si definiscono oggi le fonti e i meccanismi di *governance della circolarità nel contesto britannico*.

## 2. Ordinamento, fonti e governance multilivello: Brexit e devolution nell'architettura britannica dell'economia circolare.

Nel Regno Unito, la tutela ambientale non deriva da un unico precetto costituzionale, ma da un articolato mosaico giuridico formato da leggi del parlamento, regolazione secondaria, principi e *remedies di common law*, obblighi internazionali e, sino alla *Brexit*, dal diritto dell'Unione europea<sup>13</sup>. Questo sistema composito ha progressivamente spostato l'attenzione dalla mera gestione dei rifiuti alla tutela del ciclo integrale di vita del prodotto, valorizzando prevenzione, responsabilizzazione del produttore, misurabilità degli impatti e integrazione delle priorità ambientali nelle politiche pubbliche. In questo orizzonte i principi e gli obiettivi del diritto dell'Unione — espressi dagli artt. 191-193 TFUE (precauzione, prevenzione, “chi inquina paga”, correzione alla fonte) e dall'art. 11 TFUE (integrazione ambientale), sullo sfondo della clausola programmatica dell'art. 3, par. 3, TUE (sviluppo sostenibile) — hanno agito come fondamento di una grammatica comune, favorendo una profonda europeizzazione del quadro britannico e predisponendo uno specifico lessico nazionale attorno ai temi della circolarità<sup>14</sup>.

La *Brexit* non ha bruscamente spezzato questo percorso, ma ne ha modificato i meccanismi di funzionamento e la distribuzione dei poteri. Da un lato, con lo *European Union (Withdrawal) Act 2018*, è stata cristallizzata la normativa europea nel cosiddetto *retained EU law*, assicurando continuità normativa e certezza giuridica. Successivamente, con il *Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023*, l'intero corpus europeo è stato convertito in *assimilated law*<sup>15</sup>, sottoposto a regole interpretative autonome e trasferito alla gestione nazionale, conferendo a ministri e amministrazioni, anche devolute, ampie prerogative di modifica, sostituzione e abrogazione tramite normazione secondaria<sup>16</sup>. Si tratta di una torsione significativa nel governo delle fonti che, pur ispirata a flessibilità e semplificazione, espone l'ambiente e la

<sup>12</sup> V. GRAVEY et al., *UK environmental policy and Brexit: simultaneously de-Europeanising, disengaging and (re)-engaging?*, *Journal of European Public Policy*, Taylor & Francis, London, 2023.

<sup>13</sup> E. FISHER et al., *Environmental Law. Text, Cases and Materials*, Oxford University Press, Oxford, 2019; R. MACRORY, *Irresolute Clay: Shaping the Foundations of Modern Environmental Law*, Hart Publishing, Oxford, 2020.

<sup>14</sup> S. DE SADELEER, *Environmental principles. From political slogans to legal rules*, 2<sup>a</sup> ed., Oxford University Press, Oxford, 2020. G. CORDINI et al., *Diritto ambientale. Profili internazionali, europei, comparati*, G. Giappichelli editore, Torino, 2024.

<sup>15</sup> R. MACRORY, *Environmental law in the United Kingdom post-Brexit*, ERA Forum 2019.

<sup>16</sup> Il recesso del Regno Unito dall'UE, avviato il 29 marzo 2017 ex art. 50 TUE, ha inciso sull'equilibrio tra Parlamento e Governo. Le sentenze *Miller I* (2017 UKSC 5) e *Miller II* (2019 UKSC 41) hanno riaffermato la centralità parlamentare e limitato i poteri esecutivi. P. CRAIG, *Brexit: A Drama in Six Acts*, Oxford University Press, Oxford, 2021. C. MCCORKINDALE et al., *Miller, Prorogation and the Constitution, Public Law*, 2020, pp. 566-585.

circolarità a un potenziale di divergenza rispetto alla traiettoria europea, spostando il baricentro dalla cornice sovranazionale alla discrezionalità domestica<sup>17</sup>.

In questo nuovo assetto, l'*Environment Act 2021*<sup>18</sup> svolge il ruolo di architrave: introduce *target* giuridicamente vincolanti su aria, acqua, biodiversità e rifiuti, avvia cicli di *Environmental Improvement Plans* (EIP), impone l'obbligo ministeriale di tener conto dei principi ambientali (formalizzati nell'*Environmental Principles Policy Statement*, in vigore dal novembre 2023) e crea l'*Office for Environmental Protection* (OEP), autorità indipendente di verifica e controllo. Sulla scia di dieci missioni, l'*Environmental Improvement Plan 2023* individua il Goal 5 “*Maximise our resources, minimise our waste*”<sup>19</sup> come fulcro della strategia per la circolarità: riduzione dei rifiuti, promozione dell'efficienza e del recupero dei materiali<sup>20</sup>.

L'economia circolare viene così intesa come leva politica ambientale e industriale per ridurre le emissioni, limitare la dipendenza da materie prime e promuovere innovazione. L'*Environmental Improvement Plan 2023* evidenzia la necessità di maggiore coerenza tra livelli di governo e di sistemi di monitoraggio uniformi. Il Goal 5 sposta il focus dal rifiuto alla progettazione del prodotto, attraverso strumenti quali la *Plastic Packaging Tax* (*Finance Act 2021*)<sup>21</sup>, la raccolta differenziata armonizzata, i *Deposit Return Schemes*<sup>22</sup> e *standard per riuso e riparabilità*<sup>23</sup>. Questi interventi operano in un quadro ibrido, dove la *soft law* (accordi volontari, etichettature, criteri di appalto verde) integra la normazione cogente<sup>24</sup>.

In questo contesto, la normazione secondaria (*Statutory Instruments*)<sup>25</sup> assume un ruolo centrale nella trasposizione non solo delle politiche post-Brexit ma anche delle innovazioni settoriali in tema di circolarità<sup>26</sup>. Gli SIs sono il principale veicolo di aggiornamento ambientale: strutturalmente poco emendabili, adottati prevalentemente tramite procedura negativa, soggetti a controllo selettivo da parte dei Comitati parlamentari, ma privi di un coinvolgimento sistematico della società civile. Questa struttura accentua il rischio di carenze nella qualità normativa e nella trasparenza, come evidenziato da diversi *report* pubblici<sup>27</sup>, e alimenta il dibattito sulle

<sup>17</sup> V. GRAVEY et al., *UK environmental policy and Brexit: simultaneously de-Europeanising, disengaging and (re)-engaging?*, *Journal of European Public Policy*, Taylor & Francis, London, 2023.

<sup>18</sup> UK PARLIAMENT, *Environment Act 2021*, The National Archives, London, 2021.

<sup>19</sup> H. ABU-BAKAR et al., *Evaluating National Circular Economy Practices in the UK: Setting a Strategic Agenda for a Nation-Wide Roadmap*, *Circular Economy and Sustainability*, 2025.

<sup>20</sup> V. GRAVEY et al., *UK environmental policy and Brexit: simultaneously de-Europeanising, disengaging and (re)-engaging?*, *Journal of European Public Policy*, 2023. J. NEWMAN, *Constraints and enablers of regional environmental policy*, *Regional Environmental Policy*, 2024.

<sup>21</sup> A. DOVE, et al., *Promoting the Use of Recycled Plastics: A Taxing Issue*, *Policy & Politics*, 2025.

<sup>22</sup> C. PICUNO et al., *The potential of Deposit Refund Systems in closing material loops: a critical review*, *Resources, Conservation & Recycling*, 2025.

<sup>23</sup> UKRI CE-Hub, *Public Policy Taxonomy for a UK Circular Economy*, University of Exeter, 2024.

<sup>24</sup> L'attuazione dell'*Environmental Improvement Plan 2023* ha subito ritardi rilevanti. Nel 2024 il governo ha avviato una rapid review per riorientare obiettivi e strumenti, mentre l'OEP, nel gennaio 2025, ha rilevato progressi ancora *off track*. È prevista per il 2025 la pubblicazione dell'*EIP25* (2025–2030). OEP, *Progress in improving the natural environment in England 2023–2024*, Worcester, 2025.

<sup>25</sup> UK PARLIAMENT, *Secondary Legislation Scrutiny Committee – Summary*, House of Lords, London.

<sup>26</sup> R. JONES, DLA PIPER UK LLP, *Environmental Law & Governance Post-Brexit: An analysis for ClientEarth*, ClientEarth, London, 2021.

<sup>27</sup> DEFRA, *Resources and Waste Strategy: Monitoring Progress (Third edition)*, London, 2021/2022. NATIONAL AUDIT OFFICE (NAO), *The government's resources and waste reforms for England*, London, 2023.

possibili riforme volte a rafforzare verifica, *accountability* ed efficacia dell'azione di *enforcement*<sup>28</sup>. Infine, la specificità dell'ordinamento britannico risiede nell'intreccio tra *devolution e riassetto post-Brexit*<sup>29</sup>: Scozia, Galles e Irlanda del Nord, titolari di ampie competenze ambientali, contribuiscono a una *governance frammentata ma bisognosa di nuovi meccanismi di coordinamento*. L'intera architettura della circolarità risulta dunque flessibile e adattiva, ma complessa e segmentata: la sua efficacia poggia sulla qualità della programmazione normativa, sulla robustezza dei controlli, sull'integrazione sistematica dei principi ambientali e sull'equilibrio tra discrezionalità domestica ed esigenze di coerenza istituzionale.

## 2.1 Dalla “waste policy” alla “product policy”: integrazione eurounitaria e appropriazione domestica dell'economia circolare nel Regno Unito.

L'elaborazione di una concezione e di una politica dell'economia circolare nel Regno Unito si è sviluppata come un processo graduale di sedimentazione durato oltre trent'anni, nel quale impulsi europei, riflessioni accademiche e sperimentazioni industriali si sono intensamente intrecciati. La riflessione originariamente limitata alla gestione tecnica e settoriale dei rifiuti si è progressivamente ampliata fino a configurarsi come un approccio sistemico, attento alle interdipendenze tra modelli produttivi, flussi materiali e politiche pubbliche<sup>30</sup>.

Le prime elaborazioni accademiche e le esperienze industriali hanno accompagnato la produzione normativa, contribuendo a espandere il concetto di “waste policy” da un mero insieme di pratiche amministrative a una dimensione olistica: la riduzione, il riuso e il riciclo sono infatti divenuti componenti strutturali della produttività e dell'innovazione industriale<sup>31</sup>. In tal modo, la politica dei rifiuti ha abbandonato un'impostazione esclusivamente ambientale per affermarsi come parte integrante di una strategia economica nazionale, funzionale a un dialogo costante con le direttive europee e all'affermazione progressiva dei principi base del modello economico circolare<sup>32</sup>.

In tale prospettiva, l'economia circolare britannica si configura come convergenza tra la razionalità europea — focalizzata sulla costruzione di una gerarchia normativa delle priorità ambientali — e una tradizione nazionale orientata alla sperimentazione pragmatica e alla *governance* flessibile. Il superamento dell'approccio “end-of-pipe”, prevalente negli anni '80 e '90, ha comportato fasi successive di apprendimento istituzionale e adattamento amministrativo, con l'efficienza delle risorse estesa all'intero ciclo di vita del prodotto, anticipando i paradigmi di *industrial ecology*,

<sup>28</sup> Es. *Producer Responsibility Obligations (Packaging and Packaging Waste) Regulations 2024*, SI 2024 No. 1332. <https://statutoryinstruments.parliament.uk/instrument/tBuTkTQu?utm>

<sup>29</sup> M. DOUGAN, *Sleeping with an Elephant: Devolution and the UK Internal Market Act 2020*, ORCA, 2022. McEWEN et al., *Westminster Rules? The United Kingdom Internal Market Act and Devolution*, University of Glasgow, 2024

<sup>30</sup> DEFRA, *Resources and Waste Strategy: Monitoring Progress (Third edition)*, London, 2021/2022. NATIONAL AUDIT OFFICE (NAO), *The government's resources and waste reforms for England*, London, 2023.

<sup>31</sup> R. KAHN, et al. (a cura di), *The Routledge Handbook of Waste, Resources and the Circular Economy*, Routledge, London/New York, 2020.

<sup>32</sup> H. ABU-BAKAR et al., *Evaluating National Circular Economy Practices in the UK: Setting a Strategic Agenda for a Nation-Wide Roadmap, Circular Economy and Sustainability*, 2025.

bioeconomia ed economia circolare propri dell'Unione europea<sup>33</sup>.

Le politiche e la legislazione dell'Unione europea hanno costituito il quadro sovraordinato della circolarità britannica pre-Brexit. A partire dalla Direttiva 75/442/CEE, poi rifiuta nella 2008/98/CE, l'UE ha definito la gerarchia dei rifiuti, la responsabilità estesa del produttore e la prevenzione come principi cardine. L'*Integrated Product Policy* (2003) e la *Roadmap to a Resource Efficient Europe* (2011) hanno spostato l'attenzione dal rifiuto al prodotto, affermando l'efficienza delle risorse come criterio di competitività, sostenuto da Germania, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia<sup>34</sup>. Tali iniziative hanno anticipato il *Circular Economy Package* 2014 e il Piano d'Azione 2015, precursori del *Green Deal*. Il VII Programma d'azione (Decisione n. 1386/2013/UE) ha infine consacrato la misurabilità degli esiti come principio di razionalità giuridica, orientando la transizione da politiche di rifiuto a una vera politica delle risorse<sup>35</sup>.

Gli strumenti antecedenti il 2019 – dal *Circular Economy Action Plan* 2015, centrato sulla *product policy*, alla Direttiva 2009/125/CE sull'*ecodesign*, fino ai presidi orizzontali su tracciabilità ed etichettatura– anticipano un linguaggio normativo che incide su progettazione e mercato lungo l'intero ciclo di vita<sup>36</sup>. Il *Circular Economy Package* 2018 segna un salto qualitativo: ridefinisce la gerarchia dei rifiuti e armonizza definizioni e calcoli, limita le discariche al 10% entro il 2035, innalza i *target per imballaggi e coordina regimi settoriali*<sup>37</sup>. Con il *Green Deal* (2019)<sup>38</sup> e la *European Climate Law* (Reg. 2021/1119), la neutralità climatica al 2050 diviene criterio ordinatore di politiche industriali e finanziarie, integrate dal *Fit for 55*, dal Reg. 2020/852 (tassonomia), dal Reg. 2019/2088 (*disclosure*)<sup>39</sup> e dal principio *Do no significant harm*<sup>40</sup>. Il *Circular Economy Action Plan* 2020 (COM 98/2020) consolida, infine, la transizione dalla gestione del rifiuto alla progettazione del prodotto, recepita in atti settoriali

<sup>33</sup> H. ABU-BAKAR et al., *Evaluating National Circular Economy Practices in the UK: Setting a Strategic Agenda for a NationWide Roadmap*, 2025.

<sup>34</sup> E. DI SALVATORE et al. (a cura di), *Legal Perspectives for a Sustainable Circular Economy*, Springer, 2023.

<sup>35</sup> P. FICCO, *Gestire i rifiuti*, Edizioni Ambiente, 2024.

<sup>36</sup> Z. KOVACIC et al. (a cura di), *The Circular Economy in Europe: Critical Perspectives on Policies and Imaginaries*, Routledge (OAPEN), 2020. R. BARKHAUSEN et al., *Review and Analysis of Ecodesign Directive Implementing Measures: Product Regulations Shifting from Energy Efficiency towards a Circular Economy*, Sustainability, 14/2022.

<sup>37</sup> B. P. COCICA, *An Analysis of the Circular Economy Legislative Package: A New Paradigm vs The Old Waste Law*, in *Environmental Law for Transitions to Sustainability*, 2021. M. C. FRIANT et al., *Analysing European Union circular economy policies*, Resources, Sustainable Production and Consumption, vol. 27/2021.

<sup>38</sup> BEVILACQUA, *Il Green New Deal*, Giuffrè, Milano, 2024.

<sup>39</sup> B. P. COCICA, *An Analysis of the Circular Economy Legislative Package: A New Paradigm vs The Old Waste Law*, in *Environmental Law for Transitions to Sustainability*, 2021. M. C. FRIANT et al., *Analysing European Union circular economy policies*, Resources, Sustainable Production and Consumption, vol. 27/2021. N.M. GUSMEROTTI et al., *Management dell'economia circolare. Principi drivers, modelli di business e misurazione*, Franco Angeli, 2020.

<sup>40</sup> Il principio DNSH, introdotto dal Reg. (UE) 2020/852 e ripreso dal Reg. (UE) 2021/241, impone che riforme e investimenti non arrechino danni significativi ai sei obiettivi ambientali dell'UE. Agisce come soglia di non nocività, escludendo misure incompatibili attraverso una verifica ex ante basata su criteri tecnici e sull'onere probatorio del proponente, rafforzando i principi di precauzione, prevenzione e la coerenza dell'azione ambientale europea. A. BARTOLINI, *Green Deal europea e il c.d. principio DNSH*, federalismi.it, 27/2024.

come i Reg. 2023/1542 su batterie e imballaggi<sup>41</sup>.

Sotto questa luce, la disciplina britannica pre-Brexit si collocava in una sostanziale integrazione con il *corpus* europeo, mantenendo però caratteristiche proprie riconoscibili<sup>42</sup>. La ricezione di queste politiche in UK si è tradotta in interventi pubblici ambiziosi e articolati su più fronti: il raggiungimento del 50% di riciclaggio<sup>43</sup>, la riduzione delle discariche, la promozione del recupero energetico<sup>44</sup>, l'ampliamento dei regimi di responsabilità estesa per imballaggi, veicoli, apparecchiature elettriche e batterie<sup>45</sup>, insieme a politiche sperimentali per il riuso e la rigenerazione dei prodotti<sup>46</sup>. Le imprese, invece, sostenute da reti di *think tank* come la *Ellen MacArthur Foundation* e la *Green Alliance*, hanno anticipato il dibattito politico, spingendo per un ripensamento dei modelli di produzione e consumo<sup>47</sup>.

Due strumenti assumono rilievo centrale: il *Resource Security Action Plan del 2012*, elaborato congiuntamente da Defra e BIS, che promuove la sicurezza delle risorse non attraverso nuove estrazioni, ma mediante la chiusura dei cicli produttivi e il recupero dei materiali<sup>48</sup>; e i *Waste Prevention Programmes*, avviati dal 2013 dalle amministrazioni devolute, che hanno tradotto gli obiettivi europei di prevenzione in strategie nazionali integrate di economia circolare<sup>49</sup>.

Il Regno Unito ha così affrontato il pacchetto economico del 2018 con strumenti ormai capaci di piegare le logiche economiche in senso circolare: una fiscalità ambientale che spinge dalla discarica verso prevenzione e riciclo (*Landfill Tax*)<sup>50</sup>, un'architettura autorizzatoria unificata (*Environmental Permitting*) e schemi consolidati di responsabilità del produttore (*Producer Responsibility Obligations*). L'adeguamento post-2018, con regolamenti quali *The Waste (Circular Economy) (Amendment) Regulations 2020*, attesta che la convergenza con l'Unione fosse sostanziale e non mera formalità<sup>51</sup>.

<sup>41</sup> K. KULOVESI, *Strengthening EU Procedural Climate Governance? Lessons from the European Climate Law and the 'Fit for 55' Package*, *Journal of Environmental Law*, 36/2024.

<sup>42</sup> C.T. J. REID, *Mapping Post-Brexit Environmental Law*, *Journal of Environmental Law*, 2020.

<sup>43</sup> H. M. GOVERNMENT (Defra), *Explanatory Memorandum to The Waste (England and Wales) Regulations 2011*, Legislation.gov.uk, 2011. L. SMITH, P. BOLTO, *Household recycling in the UK*, House of Commons Library, 2017. DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT, *Progress report on recycling and recovery targets for England 2020*, GOV.UK, 2022.

<sup>44</sup> DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT, *Our waste, our resources: a strategy for England*, DEFRA, 2018. L. SMITH, P. BOLTON, *Incineration of waste in England*, House of Commons Library, 2025.

<sup>45</sup> DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT, *Extended producer responsibility for packaging: who is affected and what to do*, GOV.UK, 2023–2025. ENVIRONMENT AGENCY, *Electrical and electronic equipment (EEE): producer responsibilities*, GOV.UK, 2014–2025.

<sup>46</sup> S. I. 2021/745, *The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations 2021*, Legislation.gov.uk, 2021. L. CONWAY, *Right to Repair Regulations (briefing)*, House of Commons Library, 2021.

<sup>47</sup> E. MACARTHUR FOUNDATION, *Towards the Circular Economy: Economic and business rationale for an accelerated transition* (Vol. 1), Ellen MacArthur Foundation, 2012. GREEN ALLIANCE (*Circular Economy Task Force*), *Building a circular economy*, Green Alliance, 2021.

<sup>48</sup> H. M. GOVERNMENT, *Resource Security Action Plan: Making the most of valuable materials*, HM Government, 2012.

<sup>49</sup> WRAP, *Review of the Waste Prevention Programme for England 2013: Summary report*, WRAP, 2020.

<sup>50</sup> L. PANZONE; A. et al., *A ridge regression approach to estimate the relationship between landfill tax and household waste*, *Waste Management*, 120/2021. H. M. GOVERNMENT, *Executive summary: Evaluation of the Landfill Tax on environmental outcomes*, GOV.UK, 2025.

<sup>51</sup> H. M. GOVERNMENT, *The Waste (Circular Economy) (Amendment) Regulations 2020 (SI 2020/904)*, Legislation, gov.uk, 2020. C. WILLIAMS, S. PERKINS, *Net zero — Investigating the role of site-based regulation*

La traiettoria di progressiva europeizzazione delle politiche climatiche e circolari ha fornito al Regno Unito una grammatica normativa comune, articolata in principi, metriche e *standard che, ben prima della Brexit, ne hanno orientato l'evoluzione legislativa. L'adesione al target di neutralità climatica al 2050, sancita nel Climate Change Act 2008 (2050 Target Amendment Order)*<sup>52</sup>, rappresenta l'esito più evidente di un allineamento consapevole al paradigma europeo.

Tuttavia, l'uscita dall'Unione ha aperto una fase di verifica e di ricalibratura, in cui il nodo non consiste più nel quanto recepire, bensì nel come reinterpretare in chiave domestica tale lessico regolativo. La circolarità cessa così di configurarsi come semplice insieme di obblighi derivanti dall'*acquis communautaire* e diviene criterio di governo delle politiche pubbliche e architettura di mercato da ripensare entro i margini della rinnovata autonomia legislativa. È su questa linea di tensione – tra continuità con il modello europeo e differenziazione identitaria – che si gioca la costruzione post-Brexit della governance ambientale britannica, sospesa tra l'esigenza di preservare la coerenza istituzionale acquisita e quella di definire un proprio spazio regolativo, capace di coniugare competizione normativa e interdipendenza economica.

## 2.2 Brexit e riassetto delle fonti: dal Withdrawal Act 2018 al REUL Act 2023, tra continuità “congelata”, politiche di prodotto dell'UE e riflessi sulla disciplina dei rifiuti.

Prima di esaminare la dimensione territoriale della circolarità, va ricordato che la Brexit non ha disintegrato l'assetto ambientale britannico, ma ne ha rimodulato l'operatività secondo un nuovo equilibrio ormai consolidato. L'*European Union (Withdrawal) Act 2018* ha svolto il ruolo di “diritto-ponte”, garantendo la continuità funzionale mediante il trasferimento integrale del *corpus* normativo europeo al cosiddetto *retained EU law*<sup>53</sup>, operante sin dall'uscita effettiva del Regno Unito dall'Unione Europea. Successivamente, il *Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023* ha “rinominato” questo *corpus* come *assimilated law*, eliminando i principali innesti europeisti, tra cui la regola di supremazia e i principi generali del diritto dell'Unione, e ha attribuito ampi poteri a ministri e amministrazioni - comprese quelle devolute - di revoca, sostituzione e “*re-statement*” attraverso normazione secondaria. Ha rivisto, inoltre, le regole sul precedente, favorendo discontinuità rispetto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia ‘trattenuta’<sup>54</sup>. Ne risulta un equilibrio solo apparente: la continuità formale convive con un alto potenziale di divergenza normativa, in quanto la manutenzione, la modifica o il riallineamento dell'*assimilated law* dipendono da scelte più rapide, settoriali e revocabili a livello nazionale rispetto al più rigido ciclo legislativo europeo<sup>55</sup>.

*in developing a circular economy (richiami diretti all'SI 2020/904 e allineamento con CEP)*, University of Birmingham, 2025.

<sup>52</sup> H. M. GOVERNMENT, *The Climate Change Act 2008 (2050 Target Amendment) Order 2019 (SI 2019/1056)*, Legislation, gov.uk, 2019.

<sup>53</sup> C. BURNS et al., *De-Europeanising or disengaging? EU environmental policy and Brexit*, *Environmental Politics*, 28/2019.

<sup>54</sup> HOUSE OF COMMONS, *The end of REUL? Progress in reforming retained EU law (Briefing CBP-9957)*, House of Commons Library, 02/2024

<sup>55</sup> IEEP, *Divergence of environmental policy post-Brexit*, Institute for European Environmental Policy, 2022.

Questa dinamica si intreccia con l'evoluzione normativa sostanziale della *waste policy*. Sul fronte europeo, il pacchetto di riforme del 2018 ha aggiornato in senso sistemico la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) introducendo definizioni comuni, criteri armonizzati per il calcolo degli obiettivi e requisiti minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR). Ha, inoltre, modificato la direttiva sulle discariche (1999/31/CE) e quella sugli imballaggi (94/62/CE), oltre a coordinare i regimi unitari per RAEE, veicoli fuori uso e batterie<sup>56</sup>. Alla vigilia della Brexit, il Regno Unito ha “congelato” questo allineamento recependolo attraverso *The Waste (Circular Economy) (Amendment) Regulations 2020*, che ha implementato nell'ordinamento interno definizioni comuni (*by-product, end-of-waste*), criteri uniformi per misurare la preparazione per il riutilizzo e il riciclo, esteso gli obblighi di raccolta differenziata e recepito standard minimi relativi all'EPR<sup>57</sup>.

Nel periodo post-Brexit, la continuità della gestione dei rifiuti è stata garantita dall'*Environment Act 2021*, che ha inserito “rifiuti e risorse” nell'ambito degli *environmental targets* e li ha affidati a cicli di *Environmental Improvement Plans* (EIP). Questo quadro è affiancato da una rete articolata di strumenti di *hard* e *soft law* quali la *Resources and Waste Strategy for England* (2018), l'evoluzione diffusa e a geometria variabile dei *deposit return schemes*, le restrizioni su plastiche monouso, la *Plastic Packaging Tax* (in vigore dal 1° aprile 2022) mirata a incentivare l'uso di contenuti riciclati e l'architettura autorizzatoria unificata degli *Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2016*, che razionalizza titoli, condizioni e *enforcement* nella filiera dei rifiuti<sup>58</sup>.

Nel contesto europeo, l'approccio alla transizione circolare assume una dimensione sistemica e integrata, fondata sull'intervento coordinato delle istituzioni dell'Unione e sulla progressiva evoluzione delle politiche di prodotto. In questa prospettiva, il Piano d'azione per l'economia circolare 2020 (COM(2020) 98) traccia un *corpus* normativo finalizzato a riprogettare l'intero ciclo di vita dei beni secondo principi di sostenibilità, efficienza e responsabilità estesa. Inoltre, il Regolamento (UE) 2024/1781 sull'*ecodesign* per prodotti sostenibili introduce requisiti trasversali di durabilità, riparabilità, contenuto minimo di materiale riciclato e obblighi di passaporto digitale, oltre a limitare la distruzione di beni invenduti o restituiti. Completano il quadro la Direttiva (UE) 2024/1799 sul diritto alla riparazione, la Direttiva (UE) 2024/825 contro il *greenwashing* che inasprisce le regole sull'informazione ambientale, il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR), che armonizza *standard* e obiettivi in materia, il Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie (introducendo obblighi inclusi i passaporti digitali) e aggiornamenti nel Regolamento sulle spedizioni di rifiuti, volti a migliorare tracciabilità e legalità<sup>59</sup>. Accanto al tradizionale asse normativo “prodotto-rifiuti” si sviluppa una complessa rete di strumenti di *governance* finanziaria che influenzano la direzione dei capi-

<sup>56</sup> M. C. FRIANT, *Analysing European Union circular economy policies*, Resources, Conservation & Recycling Advances, 2021.

<sup>57</sup> K. POUIKLI, *Concretising the role of extended producer responsibility in EU waste law and policy through the lens of the circular economy*, ERA Forum, 20/2020.

<sup>58</sup> V. GRAVEY et al., *UK environmental policy and Brexit: simultaneously de-Europeanising, disengaging and (re)-engaging?*, *Journal of European Public Policy*, 30(11), 2023.

<sup>59</sup> S. PATTI, *Circular Economy and Policy: Sustainability, Environmental and Social Perspectives*, Springer, 2023.

tali e le strategie aziendali. Ne sono esempi il Regolamento (UE) 2020/852, noto come Tassonomia verde, che stabilisce criteri tecnici per definire l'ecosostenibilità delle attività economiche<sup>60</sup>, e il Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) che impone obblighi di trasparenza sugli aspetti ESG<sup>61</sup>. La Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD) amplia la platea degli obbligati alla rendicontazione della sostenibilità introducendo *standard* esigenti (ESRS)<sup>62</sup>, mentre la Direttiva (UE) 2024/1760 (CSDDD) impone un obbligo generalizzato di *due diligence* ambientale e sociale nelle catene di fornitura<sup>63</sup>. Il Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR)<sup>64</sup> condiziona il mercato interno all'assenza di deforestazione nella filiera, mentre la proposta di Direttiva COM (2023) 166 mira a regolamentare in modo armonizzato le dichiarazioni ambientali (*green claims*), per combattere efficacemente il *greenwashing*<sup>65</sup>. Questi strumenti rendono la circolarità un attributo strutturale del mercato unico, con effetti extraterritoriali rilevanti.

In questo contesto, l'Unione esercita un sostanziale effetto "a trazione normativa" sul Regno Unito post-Brexit. Le imprese britanniche esportatrici verso l'UE restano sostanzialmente vincolate agli *standard europei* — *passaporti digitali, contenuto minimo riciclato, due diligence, trasparenza* — pur senza un obbligo interno formale. *Persistono tuttavia asimmetrie regolatorie, acuite dal doppio regime REACH: quello britannico (UK REACH) per la Gran Bretagna e quello europeo (EU REACH) vigente in Irlanda del Nord ai sensi del Windsor Framework, con effetti concreti su costi e competitività*<sup>66</sup>.

La *devolution* si intreccia con l'*UK Internal Market Act 2020*<sup>67</sup>, che ha introdotto i principi di mutuo riconoscimento e di non discriminazione per garantire la libera circolazione nel mercato interno, assicurando coerenza ma riducendo le prerogative ambientali devolute, in particolare in materia di *ecodesign e informazione al consumatore*. *In tale contesto, i Common Frameworks — in primis quello su Resources and Waste — e i meccanismi intergovernativi favoriscono il coordinamento dei regimi di responsabilità estesa, dei deposit return schemes e dei sistemi di raccolta armonizzata*<sup>68</sup>.

Le *traiettorie territoriali* restano differenziate<sup>69</sup>: la Scozia, con l'*UK Withdrawal from the European Union (Continuity) (Scotland) Act 2021*, ha istituito l'*Environmental Stan-*

<sup>60</sup> R. SCHIVATCHEV, *Sustainable Finance at an Inflection Point: The EU Taxonomy and its Global Relevance*, SAIS Review of International Affairs, vol. 40, n. 2/2020.

<sup>61</sup> I. COCHRAN et al., *EU's sustainable finance disclosure regulation: does the hybrid reporting regime undermine the goal to reorient capital to climate action?*, Climate Policy, 25(1), 2025, pp. 76–88

<sup>62</sup> W.L. FILHO et al., *European sustainability reporting standards: An assessment of requirements and preparedness of EU companies*, Journal of Environmental Management, Volume 380, 2025.

<sup>63</sup> S. CIACCHI, *The newly adopted Corporate Sustainability Due Diligence Directive: an overview of the lawmaking process and analysis of the final text*, ERA Forum 25, 2024, pp. 2948.

<sup>64</sup> E. VERHAEGHE, *Transformation or more of the same? The EU's Regulation on Deforestation-Free Products*, Energy Research & Social Science, 2024.

<sup>65</sup> J. MACLENNAN et al., *The Revision of EU Greenwashing Laws: A New Framework of Analysis*, Business and Human Rights Journal, 2025.

<sup>66</sup> QUEEN'S UNIVERSITY BELFAST – POST-BREXIT GOVERNANCE NI, *Dynamic Regulatory Alignment and the Protocol on Ireland/Northern Ireland – Two-Year Review*, Belfast, gennaio 2023.

<sup>67</sup> SENEDD RESEARCH, *The UK Internal Market Act: How does it impact Welsh law?*, Research Report, 20 febbraio 2023.

<sup>68</sup> UNITED KINGDOM GOVERNMENT, *Resources and Waste: Provisional Common Framework*, Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA), London, 19 dicembre 2022.

<sup>69</sup> V. GRAVEY et al., *UK environmental policy and Brexit: simultaneously de-Europeanising, disengaging and (re)-engaging?*, Journal of European Public Policy, 2023.

*dards Scotland e rafforzato i principi ambientali*<sup>70</sup>; il Galles è in attesa di una riforma organica<sup>71</sup>; l'Irlanda del Nord, sotto la supervisione dell'OEP, ha adottato il primo *Environmental Improvement Plan* e prevede un'ulteriore autorità indipendente<sup>72</sup>.

Nel complesso, il sistema britannico combina la continuità dell'*acquis europeo nella gestione dei rifiuti con una crescente divergenza nelle politiche di prodotto e nella finanza sostenibile. In questi ambiti, i regolamenti europei a effetto extraterritoriale continuano a esercitare una forte influenza, collocando il Regno Unito in uno spazio intermedio tra autonomia normativa e interdipendenza economica.*

### **2.3. La giurisprudenza come architrave del diritto ambientale britannico e strumento di concretizzazione dei principi della circolarità.**

Nel contesto giuridico britannico, caratterizzato dalla tradizione di *common law* che si oppone alla codificazione esaustiva, la giurisprudenza non si limita a una funzione applicativa, ma svolge un ruolo strutturante nel sistema delle fonti. Attraverso la sedimentazione dei precedenti, i principi generali vengono trasformati in criteri decisionali e regole operative. Ciò è particolarmente rilevante nell'economia circolare, dove il legislatore impiega categorie intenzionalmente "aperte" — come rifiuto, sottoprodotto, *end-of-waste* e gerarchia dei rifiuti — la cui definizione concreta dipende primariamente dall'interpretazione giurisprudenziale e dalla regolamentazione tecnico-amministrativa.

In questo quadro, è opportuno richiamare alcune pronunce chiave che hanno segnato l'evoluzione della disciplina circolare, a partire dal livello sovranazionale, per arrivare alla dimensione domestica post-Brexit, illustrando come la giurisprudenza europea e britannica abbia svolto una funzione propulsiva traducendo principi generali e categorie programmatiche in criteri giuridici concreti per la qualificazione, delimitazione e controllo dell'azione amministrativa e degli operatori economici<sup>73</sup>.

Prima del recesso inglese dall'Unione, la Corte di giustizia europea è stata il principale laboratorio concettuale, elaborando un lessico comune e orientando l'interpretazione del diritto dei rifiuti secondo una logica teleologica e compatibile con gli obiettivi di prevenzione e sostenibilità. Nella sentenza *Inter-Environnement Wallonie* (C-129/96), la Corte ha posto le fondamenta di tale ragionamento, valorizzando i principi di prevenzione e precauzione nella trasposizione legislativa e stabilendo che gli Stati membri non possono adottare misure che compromettano gli scopi della normativa ambientale europea<sup>74</sup>. In *Palin Granit* (C-9/00) la Corte ha definito

<sup>70</sup> C. T. REID, *A New Beginning for Environmental Governance: The UK Withdrawal from the European Union (Continuity) (Scotland) Act 2021*, *Scots Law Times*, no. 10, 2021, pp. 41-45. J. HORSLEY et al., *Regulation in Scotland and Wales after Brexit*, *Environmental Politics*, vol. 31, n. 4, 2022.

<sup>71</sup> WELSH GOVERNMENT, *Environment (Principles, Governance and Biodiversity Targets) (Wales) Bill*, Senedd Cymru, Cardiff, 2025. K. ORFORD et al., *Biodiversity targets and environmental principles*, Senedd Research, Cardiff, 2025.

<sup>72</sup> C. BRENNAN et al., *Political, economic and environmental crisis in Northern Ireland: the true cost of environmental governance failures and opportunities for reform*, *Northern Ireland Legal Quarterly*, vol. 68, n. 2, 2017, pp. 123-157.

<sup>73</sup> D. IACOVELLI, *Rifiuti e mercato nell'economia circolare*, G. GIAPPICHELLI, Torino, 2021. P. FICCO, *Gestire i rifiuti*, Edizioni Ambiente, 2024.

<sup>74</sup> G. GENTILE, *Another Brick Out of the Wall of EU Law Supremacy? Inter-Environnement Wallonie and the Continuing Challenge of EU Environmental Law*, *European Papers*, 2017.

con precisione la linea di demarcazione tra rifiuto e sottoprodotto, subordinando l'esclusione dalla qualifica di rifiuto alla certezza di un reimpiego conforme, immediato e tecnicamente idoneo, per evitare abusi della nozione di sottoprodotto<sup>75</sup>. La sentenza *Commune de Mesquer* (C-188/07) ha proposto un'interpretazione funzionale del rifiuto, includendo anche materiali commerciali incompatibili con gli scopi di tutela ambientale<sup>76</sup>. Infine, nella decisione *Lapin ELY-keskus* (C-358/11), la Corte ha precisato i criteri oggettivi per la cessazione della qualifica di rifiuto, ancorandoli a qualità, sicurezza e conformità dell'uso, da dimostrare in modo trasparente e documentato<sup>77</sup>. Questi orientamenti hanno fondato la struttura dogmatica della *Waste Framework Directive* (2008/98/CE)<sup>78</sup>, recepita nel diritto britannico attraverso la normativa secondaria emanata in virtù dell'*Environmental Protection Act* 1990<sup>79</sup>, in particolare con i *Waste (England and Wales) Regulations* 2011, successivamente aggiornati dai *Waste (Circular Economy) (Amendment) Regulations* 2020, che ne riflettono sostanza e logica adattandole al contesto post-Brexit.

Nel panorama nazionale, la giurisprudenza ha progressivamente concretizzato le categorie di rifiuto, sottoprodotto ed *end-of-waste*, traducendo i principi europei in criteri verificabili. Tre direttrici emergono con chiarezza. In primo luogo, la *High Court* ha stabilito che il momento determinante per la qualificazione del rifiuto è l'intenzione del detentore di disfarsene, indipendentemente dal suo valore residuo, come affermato in *Safety-Kleen UK Ltd v Environment Agency* EWHC 3147, confermando che solventi e carburanti usati devono essere considerati rifiuti fin dalla raccolta, in conformità con la *Waste Framework Directive*<sup>80</sup>. In secondo luogo, la giurisprudenza ha definito con rigore i presupposti per l'*end-of-waste*, richiedendo certezza d'uso e rispetto di *standard* oggettivi. La *Court of Appeal*, in *R (OSS Group Ltd) v Environment Agency*, ha rigettato la semplice valorizzazione economica come criterio sufficiente per cessare la qualifica di rifiuto, ribadendo la necessità di una destinazione certa<sup>81</sup>. Similmente, in *R (Protreat Ltd) v Environment Agency*, si è affermato l'approccio caso per caso, purché motivato e coerente con la gerarchia dei rifiuti<sup>82</sup>. Infine, l'effettività della gerarchia è stata tutelata con il controllo giurisdizionale sulle licenze ambientali, come indicato in *R v Recycled Materials Supplies Ltd*, che ha chiarito i ruoli delle autorità competenti nelle complesse operazioni di recupero e riciclo, prevenendo sovrapposizioni e garantendo la vincolatività delle

<sup>75</sup> J. LAZHKOV, *Waste in the EU Law – The Broad Concept of Waste and the Case of ARCO-Chemie and Hees-EPON / Palin Granit*, *Tribuna Juridica*, vol. 2, 2014.

<sup>76</sup> N. DE SADELEER, *Liability for Oil Pollution Damage versus Liability for Waste Management: The Polluter Pays Principle at the Rescue of the Victims. Case C-188/07, Commune de Mesquer v Total France SA*, *Journal of Environmental Law*, 21(2), 2009.

<sup>77</sup> O. JOHANSSON, *The End-of-Waste for the Transition to Circular Economy*, *Luleå University of Technology Working Paper Series*, 2023.

<sup>78</sup> D. IACOVELLI, *Rifiuti e mercato nell'economia circolare*, G. GIAPPICHELLI, Torino, 2021. P. FICCO, *Gestire i rifiuti*, Edizioni Ambiente, 2024.

<sup>79</sup> D. HORROCKS, *Environmental Protection Act 1990 Integrated Pollution Control: An Evaluation of the New Regulatory Regimes*, *Journal of Environmental Management*, vol. 36, n. 1, 1992.

<sup>80</sup> V. L. J. VERITY, *Quarterly Comment by Trinity Chambers*, *Environmental Law Review*, vol. 24, n. 3, 2022.

<sup>81</sup> R. LEE, *End of Waste Status and the Re-establishment of Waste*, *Environmental Law Review*, vol. 20, n. 3, 2018.

<sup>82</sup> R. LEE, *End of Waste Status and the Re-establishment of Waste*, *Environmental Law Review*, vol. 20, n. 3, 2018.

condizioni di esercizio<sup>83</sup>. Al contempo, un filone di contenzioso ha riguardato doveri di *governance* e sostenibilità lungo le catene del valore<sup>84</sup>. Rilevante è il caso *ClientEarth v Shell plc*<sup>85</sup>, in cui la *High Court* ha riconosciuto il margine discrezionale degli amministratori nelle strategie climatiche, ma ha anche delineato *standard* probatori per eventuali contestazioni *ex post*<sup>86</sup>. Tale impostazione, traslata ai temi della circolarità (*ecodesign*, *EPR*, tracciabilità), può aprire spazi di responsabilità vincolanti in presenza di norme settoriali e protocolli di qualità.

Dall'evoluzione normativa emerge la circolarità come categoria giuridica sostanziale, non più semplice formula di *policy*. Essa si esprime nella qualificazione del rifiuto fondata sull'intenzione di disfarsene, nella cessazione subordinata a criteri oggettivi di qualità e sicurezza e nella gerarchia come principio di razionalità amministrativa, sottoposto a controllo e sanzione. Sul piano della *governance*, si apre uno spazio di progressiva integrazione di obblighi di diligenza lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, sostenuto dal potenziamento dell'OEP e dallo sviluppo normativo in materia di responsabilità estesa del produttore, *ecodesign* e passaporti digitali. Ne discende una crescente giustiziabilità della circolarità, destinata a trasformarsi da ideale programmatico in parametro effettivo di legalità e responsabilità amministrativa e societaria.

### 3. La dimensione territoriale della circolarità: devoluzione, coordinamento e modelli nazionali.

Nel Regno Unito la regolazione dell'economia circolare non è il portato di una legge-quadro uniforme, ma l'esito di un policentrismo ordinamentale in cui l'indirizzo di Westminster convive con potestà legislative piene o quasi piene delle amministrazioni devolute<sup>87</sup>. Ne discende un assetto a geometria variabile, in cui l'*Environment Act 2021* opera soprattutto per l'Inghilterra e solo *secundum materiam* negli altri territori, mentre strumenti di coordinamento intergovernativo — *in primis* il *Resources and Waste Common Framework* — cercano di allineare gli interventi per evitare frizioni nel mercato interno post-Brexit, senza comprimere l'autonomia

<sup>83</sup> L. SMAIL, *Water and Waste Regulation*, Bloomsbury Professional, 2024.

<sup>84</sup> La giurisprudenza britannica ha esteso il paradigma della circolarità oltre il diritto dei rifiuti, collegandolo ai principi di responsabilità del produttore, uso efficiente delle risorse e sostenibilità climatica. Le decisioni *R (Friends of the Earth Ltd) v Environment Agency* [2021] EWCA Civ 1508 e *R (Plan B Earth) v Secretary of State for Transport* [2020] UKSC 52 hanno imposto l'inclusione di valutazioni ambientali e climatiche nelle decisioni pubbliche, facendo dell'integrazione ambientale un parametro di legittimità e rafforzando la giustiziabilità della sostenibilità. N. S. GHALEIGH, *Climate Constitutionalism of the UK Supreme Court*, *Journal of Environmental Law*, vol. 33, n. 2, 2021. B. J. PRESTON, *The Influence of the Paris Agreement on Climate Litigation: Causation, Corporate Governance and Catalyst (Part II)*, *Journal of Environmental Law*, vol. 33, n. 2, 2021.

<sup>85</sup> HIGH COURT (CHANCERY), *Insolvency & Companies List, ClientEarth v Shell plc*, [2023] EWHC 1897 (Ch). R. CARNWATH, *ClientEarth v Shell: what future for derivative claims?*, Lse-Grantham Research Institute—Climate Change Laws, 2024.

<sup>86</sup> HIGH COURT (CHANCERY), *Insolvency & Companies List, ClientEarth v Shell plc*, [2023] EWHC 1897 (Ch). P. IGLESIAS-RODRÍGUEZ, *ClientEarth v Shell plc and the (Un)Suitability of UK Company Law for Climate-Related Litigation*, *Journal of Environmental Law* 35(3).

<sup>87</sup> V. GRAVEY et al., *UK environmental policy and Brexit: regulatory divergence within an area of shared competence*, *Environmental Politics*, vol. 32, n. 8, 2023. H. ABU-BAKER et al., *Evaluating National Circular Economy Practices in the UK: Setting a Strategic Agenda for a Nation-Wide Roadmap, Circular Economy and Sustainability*, 2025.

normativa di Scozia, Galles e Irlanda del Nord<sup>88</sup>. Inoltre, l'OEP innerva il circuito dell'*enforcement* per l'Inghilterra e, su base consensuale, per l'Irlanda del Nord, segnando una differenza rispetto a Scozia e Galles che hanno preferito mantenere assetti di controllo propri. Ci troviamo di fronte, quindi, ad un ordinamento composito, nel quale l'unità si ricerca per procedure di cooperazione più che per uniformità di contenuti, con esiti di convergenza soprattutto sulla *waste policy* e margini di sperimentazione più ampi sulle politiche "a monte" del prodotto.

L'analisi comparata delle quattro giurisdizioni devolute mostra un mosaico normativo caratterizzato da una comune aspirazione a integrare le politiche di circolarità nell'architettura ambientale e industriale nazionale, ma con significative differenze di impianto e modalità attuative che riflettono le diverse tradizioni istituzionali e i rapporti con il diritto europeo post-Brexit.

L'Inghilterra incarna un modello centrato sull'incorporazione della circolarità in una legge di sistema organica, disegnata dall'*Environmental Act 2021*, che funge da quadro normativo ombrello per tutte le politiche ambientali e industriali<sup>89</sup>. Tale legge stabilisce obiettivi vincolanti per i "rifiuti e risorse" e prescrive l'adozione di piani pluriennali di miglioramento ambientale (*Environmental Improvement Plans*), con misurazioni di *performance* e obblighi di rendicontazione al Parlamento. Questo approccio si caratterizza per un equilibrio tra *hard law* e *soft law*, in cui strumenti quali la responsabilità estesa del produttore (EPR), i *Deposit Return Schemes* (DRS) e la *Plastic Packaging Tax* sono progressivamente armonizzati in un regime dinamico e verificabile che promuove l'internalizzazione dei costi ambientali e la responsabilizzazione produttiva<sup>90</sup>. L'OEP svolge un ruolo terzo e indipendente di supervisione, verificando il rispetto delle prescrizioni normative e segnalando ritardi o discrepanze, in linea con le esigenze di trasparenza e credibilità del sistema<sup>91</sup>. La politica inglese integra la circolarità anche come leva di competitività tecnologica e industriale, disciplinata da strategie come la *Net Zero Strategy* e la *Innovation Strategy*, che collegano la riduzione dei rifiuti all'innovazione e alla crescita sostenibile<sup>92</sup>.

La Scozia, pur inserita nel quadro britannico, si distingue per un modello più avanzato e sperimentale di economia circolare. La sua legge quadro, *Circular Economy (Scotland) Act 2024*, attribuisce poteri normativi e di controllo rigorosi ai ministri e introduce obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti, sanzioni specifi-

<sup>88</sup> V. GRAVEY et al., *UK environmental policy and Brexit: regulatory divergence within an area of shared competence*, *Environmental Politics*, vol. 32, n. 8, 2023.

<sup>89</sup> R. MACRORY, *Irresolute Clay: Shaping the Foundations of Modern Environmental Law*, Hart Publishing, 2020.

<sup>90</sup> HM GOVERNMENT, *Prevention is better than cure: The role of waste prevention in moving to a more resource-efficient economy*. UK Government, 2013. WRAP, *Electrical & Electronic Equipment Sustainability Action Plan (ESAP)*. Waste & Resources Action Programme, 2016. DEFRA, *Our Waste, Our Resources: A Strategy for England* (Ref. PB 14552). Department for Environment, Food & Rural Affairs, 2018. J. HILL, (2016). *Circular economy and the policy landscape in the UK*. In *Taking Stock of Industrial Ecology* (pp. 265–274). A. ZHANG, *Digital product passport for sustainable and circular supply chains*, *International Journal of Production Research*, 2024. M. LEE, *Brexit and the Environment Bill: The Future of Environmental Accountability*, Global Policy / Wiley, 2021.

<sup>91</sup> R. MACRORY, *The significance of the British Office for Environmental Protection (OEP)*, *Environmental Policy and Law*, 2024.

<sup>92</sup> G. TSIRONIS et al., *Exploring circular economy in the United Kingdom based on business domain data*, *Journal of Cleaner Production*, 2025

che e sovrattasse sui prodotti monouso, tracciando un percorso chiaro verso la neutralità climatica al 2045<sup>93</sup>. Il modello scozzese supera l'approccio inglese più amministrativo e graduale, investendo l'intero ciclo di vita del prodotto e adottando innovazioni metriche come la *Scottish Carbon Metric*, strumento avanzato che valuta l'impronta di carbonio lungo tutte le fasi produttive e di consumo, rendendo misurabili gli impatti ambientali con una visione integrata<sup>94</sup>. Il sistema scozzese promuove inoltre una *governance* circolare rafforzata tramite l'uso della normazione secondaria per implementare obblighi concreti relativi alla qualità dei rifiuti e ai diritti degli utenti. L'attenzione alla raccolta differenziata, alla limitazione dell'incenerimento con recupero energetico e alla modernizzazione delle infrastrutture si accompagna a una pianificazione dettagliata e a interventi legislativi precoci, garantendo una coerenza legislativa e programmatica superiore<sup>95</sup>. Nel Galles, la circolarità si declina come politica di servizio pubblico radicata nel territorio e orientata alla sostenibilità intergenerazionale. La *Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015* rappresenta il fondamento giuridico che impone alle istituzioni valutazioni preventive sugli effetti ambientali e sociali, conferendo un ruolo centrale alla *governance* di prossimità<sup>96</sup>. La strategia *Towards Zero Waste* mira a zero rifiuti entro il 2050 con obiettivi di riduzione quantificati e progressivi, ponendo particolare attenzione alla qualità dei flussi, alla tracciabilità e al rispetto dei requisiti di purezza dei materiali riciclati. L'*Environment (Wales) Act 2016* assegna al *Natural Resources Wales* un ruolo di controllo e sanzione che rafforza il carattere istituzionale della politica ambientale gallese, con obblighi giuridici stringenti sulla separazione alla fonte e normative come i *Waste Separation Requirements (Wales) Regulations 2023*, che impongono separazione obbligatoria e divieti su plastica monouso<sup>97</sup>. La *governance* gallese esplica una forte co-produzione normativa-amministrativa, con un dialogo costante tra leggi, *guidance* e pratiche di *compliance*, riducendo le distorsioni tipiche dei sistemi centralizzati. Il DRS, con l'inclusione pianificata del vetro già nelle prime fasi, testimonia una radicale scelta in favore della qualità e dell'efficacia operativa, pur creando sfide di armonizzazione con le altre nazioni del Regno e la normativa europea<sup>98</sup>. L'approccio gallese alla *product policy* è essenzialmente a valle rispetto all'UE, focalizzandosi sulla gestione e la qualità delle filiere locali, senza disgiungere la circolarità dalla dimensione territoriale e sociale del servizio pubblico.

<sup>93</sup> SCOTTISH GOVERNMENT, *Circular Economy (Scotland) Act 2024*. Z. MALCOLM et al., *Towards a circular economy and just transition to net-zero in rural Scotland: resident perspectives on policy and practice*, *Journal of Rural Studies*, 2024.

<sup>94</sup> ZERO WASTE SCOTLAND, *Scottish Carbon Metric: A national indicator of consumption-based resource use and emissions*, Stirling, 2011.

<sup>95</sup> R. SALEMDEEB et al., *Beyond recycling: an LCA-based decision-support tool to accelerate Scotland's transition to a circular economy*, Resources, Conservation & Recycling Advances, 2022. K. PRATT et al., *Material flows accounting for Scotland shows the merits of a circular economy and the folly of territorial carbon reporting*, Carbon Balance and Management, 2016. H. ABU-BAKAR, *Evaluating national circular economy practices in the UK*, Heliyon Sustainability, 2025.

<sup>96</sup> E. STOKES et al., *Hope-bearing legislation? The Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015*, *Transnational Environmental Law*, 2024.

<sup>97</sup> WELSH MINISTERS, *The Waste Separation Requirements (Wales) Regulations 2023 (WSI 2023/1290, W.236)*, Cardiff, 2023 (in vigore dal 2024).

<sup>98</sup> S. CINDERBY et al., *Bottlenecks to glass return and refill in the United Kingdom: user journeys to explore industry perspectives*, Sustainable Futures, 2024.

L'Irlanda del Nord costituisce un caso di complessità unica, conseguenza della sua posizione speciale giuridica e politica definita dal *Windsor Framework*. Mentre la *waste policy* segue la disciplina britannica, con piani e target rigorosi (*Climate Change Act Northern Ireland 2022*, *Waste Prevention Programme 2023-2030*), la *product policy* rimane ancorata agli standard europei a causa dell'applicazione dell'EU REACH e delle normative UE in materia di sicurezza e tracciabilità dei beni<sup>99</sup>. Questo dualismo normativo genera un doppio binario regolatorio che pone l'Irlanda del Nord come area di confluenza tra diritto britannico ed europeo, con implicazioni notevoli per il mercato interno, specialmente in relazione al mutuo riconoscimento regolatorio e ai requisiti di interoperabilità. La gestione delle responsabilità e degli obblighi, compresi EPR e DRS, deve confrontarsi con una capacità amministrativa limitata e la complessità politica locale. La *governance* multilivello è supportata da *Common Frameworks* e da meccanismi che regolano i rapporti tra Londra e le amministrazioni devolute, ma l'instabilità politica e le differenze regolamentari sono fattori che incidono sulla continuità e sull'efficienza delle politiche<sup>100</sup>.

Nel complesso, il Regno Unito presenta un quadro articolato di politiche di economia circolare, dove i modelli devoluti mostrano una coesione di obiettivi fondamentali – come la prevenzione dei rifiuti, la qualità dei materiali e la responsabilità produttiva – ma declinano strumenti e procedure in modi significativamente differenti. Gli strumenti istituzionali quali i *Common Frameworks* e l'*UK Internal Market Act 2020* facilitano la cooperazione regolatoria, garantendo la circolazione delle merci e mitigando gli effetti potenzialmente frammentanti della devoluzione normativa. Tuttavia, elementi di tensione permangono, soprattutto nella conciliazione tra l'avanzata europea verso una *product policy* orizzontale e le differenti traiettorie nazionali: Scozia e Galles appaiono più orientati a politiche di servizio e gestione locale con metriche avanzate di sostenibilità, mentre l'Inghilterra e l'Irlanda del Nord si concentrano sulla integrazione normativa e sull'adeguamento alle condizioni di mercato europeo, con un più accentuato ricorso a strumenti di diritto *hard* e *soft law*.

In questo laboratorio interno, le sperimentazioni territoriali – dalla metrica carbonica scozzese alla separazione obbligatoria gallese, ai sistemi di responsabilità estesa e DRS inglesi – possono rappresentare elementi di sviluppo normativo condiviso, purché sostenute da una *governance* coordinata e da un *enforcement* indipendente, capace di garantire omogeneità sul mercato interno e compatibilità con l'evoluzione normativa europea.

#### **4. Governance e sfide della circolarità: convergenze, frammentazioni e interoperabilità tra Unione Europea e Regno Unito.**

La distanza tra l'ordinamento europeo e quello britannico non riguarda gli obiettivi di fondo — riduzione della *Material Footprint*, EPR, qualità dei flussi e trasparenza —

<sup>99</sup> S. WEATHERILL, *The Protocol on Ireland/Northern Ireland and the United Kingdom Internal Market Act: Managing divergence*, *Common Market Law Review*, 2022. A. HAYWARD, *The Windsor Framework and the constitutional status of Northern Ireland*, *Journal of Law and Society*, 2024.

<sup>100</sup> A. MCHARG, *The Contested Boundaries of Devolved Legislative Competence: Towards Better Devolution Settlements*, Institute for Government / Bennett Institute for Public Policy, London-Cambridge, 2023.

ma le modalità e i tempi di applicazione lungo il ciclo di vita del prodotto. L'Unione ha progressivamente “costituzionalizzato” la circolarità come qualità intrinseca del bene, spostando il baricentro dalla gestione del rifiuto a una regolazione *ex ante* della progettazione, tracciabilità e composizione, attraverso strumenti direttamente applicabili. Il Regno Unito, invece, ha optato per un approccio più graduale e amministrativo, centrato sull'*Environment Act 2021*, che fissa obiettivi e principi generali demandando l'attuazione alla normazione secondaria, sostenuta da leve fiscali e strumenti comportamentali. La circolarità entra così nel diritto britannico soprattutto tramite la filiera produttiva e i servizi pubblici, più che come proprietà regolata del prodotto come nel mercato interno europeo<sup>101</sup>.

Questa differenza metodologica produce effetti strutturali: la scelta dell'UE di adottare regolamenti orizzontali crea un *corpus* di norme uniformi che si impongono direttamente agli operatori, estendendo tramite il mercato l'influenza oltre i confini europei. L'ordinamento britannico, con il suo largo ricorso a *statutory instruments* e *guidance*, massimizza l'adattabilità e l'apprendimento istituzionale, ma richiede una capacità amministrativa più elevata, un maggiore ricorso a valutazioni d'impatto e un attento scrutinio parlamentare, affidato, come abbiamo visto, alla sorveglianza dell'OEP<sup>102</sup>.

Nel campo delle politiche di prodotto, l'Unione europea consolida *standard* di mercato fondati su *eco-design*, informazione e tracciabilità digitale, che esercitano sulle imprese britanniche una forza di “trazione esterna”, imponendo un allineamento sostanziale anche senza recepimento formale. Il Regno Unito, invece, privilegia strumenti di filiera come la responsabilità estesa del produttore, i regimi cauzionali, la raccolta armonizzata e leve fiscali quali la *plastic tax*, sostenuti da catene di fornitura affidabili e appalti pubblici con obiettivi ambientali verificabili<sup>103</sup>.

Nell'ambito della finanza sostenibile, l'UE ha sviluppato un impianto normativo articolato su tassonomia, *disclosure* e regole di prodotto, di natura cumulativa e prescrittiva<sup>104</sup>. Il Regno Unito adotta invece un modello più flessibile e *market-oriented*, fondato su *standard internazionali di rendicontazione* e su un sistema domestico di *etichettatura volto a contenere il greenwashing*. Il coordinamento tra ISSB e TNFD costituisce il principale terreno comune, mentre la sfida per le imprese resta la compatibilità tecnica tra gli *UK Sustainability Reporting Standards* e le architetture europee, al fine di ridurre costi di doppia conformità e asimmetrie informative<sup>105</sup>. Nel quadro della politica commerciale e degli *standard*, l'Unione europea utilizza la coerenza del mercato interno come strumento di competitività sostenibile, imponendo criteri ambientali uniformi per produzione e importazioni. Il Regno Unito,

<sup>101</sup> R. MACRORY, *Irresolute Clay: Shaping the Foundations of Modern Environmental Law*, Hart Publishing, Oxford, 2020. OEP, *Annual Report and Accounts 2023–24*, Worcester, 2024.

<sup>102</sup> C. BARNARD *Regulatory alignment, mutual recognition and territorial differentiation after Brexit*, *European Law Journal*, 2023.

<sup>103</sup> E. FISHER et al., *Environmental Law: Text, Cases and Materials*, Oxford University Press, 2019 (capitolo su product standards e mercato interno). C. BARNARD, *Regulatory alignment and market access after Brexit*, *European Law Journal*, 2023.

<sup>104</sup> A. ALEXANDER, *EU Sustainable Finance: Taxonomy, SFDR and product rules*, *European Company Law*, 2023.

<sup>105</sup> IFRS FOUNDATION, *ISSB Standards: IFRS S1 and S2*, London, 2023. TNFD, *Final Recommendations on Nature-related Risk Management and Disclosure*, 2023. N. MOLONEY, *Sustainable finance in the UK and EU: divergence and co-dependence*, *Journal of Financial Regulation*, 2024.

invece, mira a coniugare apertura economica e tutela ambientale, ma l'assenza di clausole verdi nei suoi accordi commerciali internazionali attenua gli incentivi all'*eco-design*, soprattutto nei settori esposti alla concorrenza globale. La devolution acuisce questa tensione: mentre Scozia e Galles introducono norme più ambiziose, l'*Internal Market Act* tutela la libera circolazione dei beni, riducendo però il margine dei governi devoluti nel differenziare le proprie politiche ambientali.<sup>106</sup> Le convergenze restano forti: prevenzione, internalizzazione dei costi ambientali, contrasto al *greenwashing* e centralità dei dati e della tracciabilità<sup>107</sup>. Le divergenze, invece, riguardano il metodo: l'UE privilegia uniformità *ex ante* e concorrenza sostenibile, mentre il Regno Unito adotta una transizione graduata fondata su misurabilità e capacità amministrativa. La sfida comune è garantire coerenza dinamica, evitando nell'UE sovrapposizioni normative e nel Regno Unito un'eccessiva diluizione degli obblighi<sup>108</sup>.

Dal punto di vista dell'efficacia, la disciplina britannica ha migliorato riciclo e riduzione in discarica, soprattutto in Scozia e Galles<sup>109</sup>, ma resta priva di vincoli giuridici stringenti e di obiettivi quantitativi di prevenzione, centrali invece nel modello europeo<sup>110</sup>. Dopo la Brexit, l'attuazione si è fatta disomogenea: pur mantenendo i principi europei, *EIP* e strategie mostrano ritardi, mentre responsabilità estesa del produttore e *deposit return schemes* subiscono rinvii e disallineamenti territoriali, imponendo comunque *standard* compatibili con l'UE<sup>111</sup>.

La transizione britannica si configura come una forma di convergenza funzionale senza appartenenza: pur restando escluso dai meccanismi di *governance* dell'Unione, il Regno Unito tende ad allinearsi agli standard europei per esigenze di mercato e interoperabilità normativa<sup>112</sup>. La sfida è tradurre tale convergenza in coerenza sostanziale, facendo della prevenzione un principio ordinatore della politica economica e superando l'attuale approccio volontario. Il modello delineato dall'*Environment Act 2021* — fondato su obiettivi legali, pianificazione pluriennale ed enforcement indipendente — richiede un'amministrazione capace di garantire attuazione uniforme e verificabile<sup>113</sup>. Tuttavia, la frammentazione e la lentezza applicativa, unite all'assenza di obblighi vincolanti in materia di durabilità, riparabilità e contenuto riciclato, accrescono incertezza e costi di conformità per imprese

<sup>106</sup> R. MACRORY, *Irresolute Clay: Shaping the Foundations of Modern Environmental Law*, Hart Publishing, 2020. HOUSE OF COMMONS LIBRARY, *Packaging Extended Producer Responsibility*, 2025.

<sup>107</sup> E. FISHER et al., *Environmental Law: Text, Cases and Materials*, Oxford University Press, Oxford, 2019.

<sup>108</sup> C. BARNARD, *Regulatory Alignment, Divergence and Market Access after Brexit*, *European Law Journal*, 2023.

<sup>109</sup> M. ZERO MALCOLM, *Towards a Circular Economy and Just Transition to Net-Zero in Scotland*, *Journal of Rural Studies*, 2024.

<sup>110</sup> Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7° *Environmental Action Programme*). EUROPEAN COMMISSION, *Circular Economy Action Plan (CEAP)*, Brussels, 2020.

<sup>111</sup> HOUSE OF COMMONS LIBRARY, *Packaging Extended Producer Responsibility*, London, 2025. OFFICE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION, *Annual Report and Accounts 2023–24*, Worcester, 2024.

<sup>112</sup> P. CRAIG, *Brexit and Divergence: Can the UK Take Back Control and Keep Market Access?*, *European Law Review*, 2022.

<sup>113</sup> R. MACRORY, *Irresolute Clay: Shaping the Foundations of Modern Environmental Law*, Hart Publishing, 2020. OFFICE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION, *Annual Report and Accounts 2023–24*, Worcester, 2024.

e autorità<sup>114</sup>.

In questo quadro, la cooperazione con l'Unione europea su *ecodesign*, *REACH* e definizione di rifiuto è cruciale per preservare l'equivalenza commerciale ed evitare fenomeni di *dumping ambientale*<sup>115</sup>. Le prospettive britanniche si articolano lungo tre direttrici convergenti: l'allineamento tecnico alle metriche europee per garantire accesso al mercato; il rafforzamento delle catene attuative attraverso pianificazione normativa, *impact assessment* efficaci e potenziamento dei poteri dell'OEP; l'integrazione tra politica commerciale e *standard* ambientali mediante soglie minime per le importazioni.

## 5. Conclusioni.

Il percorso britannico verso la circolarità si lascia leggere non come un mero riassetto settoriale della “*waste policy*”, ma come una prova di stress costituzionale e geopolitica dell'intero ordinamento<sup>116</sup>, in cui la pretesa di autonomia regolativa post-Brexit si misura con la realtà di un’“interdipendenza regolata” dalla forza di trazione del mercato interno europeo e dalla competizione per il controllo degli *standard*. La circolarità, così intesa, non è più soltanto una tecnologia giuridica per rendere più efficiente il ciclo dei materiali, bensì un dispositivo di governo dell'economia che distribuisce potere tra istituzioni, territori e imprese, riorienta la politica industriale e, soprattutto, determina i margini della sovranità economica in un contesto di policrisi ambientale, energetica e commerciale.

La Brexit non ha spezzato la grammatica europea della transizione<sup>117</sup>, ma ne ha decentrato i meccanismi, spostando il baricentro dalla normazione primaria di fonte sovranazionale a una manutenzione domestica affidata a strumenti flessibili e potenzialmente volatili di normazione secondaria. Questa torsione, sorretta dall'*Environment Act* e dagli *Environmental Improvement Plans*, produce un modello di “costituzionalità leggera” della circolarità: gli obiettivi sono giuridicamente vincolanti e giustiziabili, l'*enforcement* è affidato a un'autorità indipendente, ma l'effettività dipende da catene attuative lunghe e da un controllo parlamentare che, in presenza di *Statutory Instruments* scarsamente emendabili, rischia di comprimere accountability e qualità tecnica della regolazione. Il punto di tenuta del sistema non risiede dunque nella proclamazione del fine — massimizzare le risorse e minimizzare i rifiuti — bensì nella capacità di tradurlo, con stabilità e prevedibilità, in requisiti *ex ante* su progettazione, tracciabilità e composizione dei prodotti, cioè proprio nel terreno su cui l'Unione ha scelto la via dei regolamenti orizzontali.

Da questa divergenza metodologica discende l'esito geopolitico più rilevante: il Regno Unito si colloca in una posizione liminare tra autonomia e allineamento funzionale, costretto ad assorbire l'extraterritorialità di *standard* europei su *ecodesign*, passaporti digitali, contenuto riciclato e due diligence lungo le filiere per preser-

<sup>114</sup> EUROPEAN COMMISSION, *Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) Proposal*, 2022. HOUSE OF COMMONS LIBRARY, *Extended Producer Responsibility and Deposit Return Scheme Delays*, 2024.

<sup>115</sup> A. MEYER-OHLENDORF, *EU–UK Chemicals Regulation after Brexit (REACH vs UK REACH)*, *Journal for European Environmental & Planning Law*, 2022.

<sup>116</sup> J. BLEISCHWITZ, *Circular Economy and Strategic Autonomy*, *Journal of Industrial Ecology*, 2022.

<sup>117</sup> D. FIORI, *Strategic Autonomy, Circular Economy and Industrial Policy in the EU*, *European Law Journal*, 2024. L. KRÄMER, *EU Environmental Law*, Sweet & Maxwell, London, 2015 (8<sup>a</sup> ed.).

vare accesso e interoperabilità con il suo principale mercato, ma privo del potere di co-determinare tali *standard*. Ne nasce una “convergenza senza appartenenza”<sup>118</sup> che attenua i costi immediati della separazione, ma espone a un rischio di “*path dependency*” asimmetrica: quanto più l’ordinamento britannico rimane dipendente dall’evoluzione della *product policy* europea, tanto più il differenziale regolatorio interno — soprattutto se modulato per via amministrativa — può trasformarsi in incertezza per operatori e autorità, con costi di doppia conformità e arbitraggio normativo lungo le catene globali del valore. In questo quadro, la devolution non è un dettaglio organizzativo, ma la sede in cui si gioca la capacità dello Stato composto di trasformare la circolarità in politica economica di lungo periodo. La chiave di volta resta, allora, il rapporto tra giudice, amministrazione e mercato. La giurisprudenza — europea e domestica — ha già trasformato categorie aperte in criteri operativi verificabili, elevando la gerarchia dei rifiuti a regola di razionalità amministrativa e l’*end-of-waste* a soglia probatoria di sicurezza e qualità. Estendere questa giustiziabilità a monte, nella *product policy*, significa rendere la circolarità una proprietà legale del bene e non soltanto un obiettivo di servizio; significa, sul piano societario, tradurre gli obblighi di diligenza ambientale in *standard* esigibili di pianificazione, disclosure e controllo interno; significa, infine, sul piano commerciale, riconoscere che il potere regolativo degli *standard* è oggi il vero terreno della competizione tra ordinamenti. In questa prospettiva, la circolarità cessa di essere un lessico tecnico per diventare criterio ordinatore della politica economica e, insieme, parametro di legittimità dell’azione pubblica e privata<sup>119</sup>. La sfida britannica, che è al contempo giuridica e geopolitica, non consiste nel rivendicare una divergenza simbolica, ma nel costruire un’autonomia sostanziale fondata su *standard* elevati, verificabili e interoperabili. Solo così il Regno Unito potrà convertire la propria posizione di cerniera tra sistemi regolativi<sup>120</sup> in un vantaggio strategico, evitando il doppio scoglio della marginalità normativa e del *dumping ambientale*, e restituendo alla circolarità la sua natura originaria di progetto istituzionale capace di governare, e non subire, la transizione.

---

<sup>118</sup> IFRS FOUNDATION, *ISSB—IFRS S1 and S2 Climate and Sustainability Standards*, London, 2023.

<sup>119</sup> R. FALKER, *Climate and Environmental Leadership after Brexit: Britain as a Green Middle Power?*, International Affairs, 2022.

<sup>120</sup> A. ELIANTONIO, *Post-Brexit Environmental Governance in the UK*, *Journal of Environmental Law*, 2024.